



Collegio di Bologna – Dec. n. 22690/2018 – Pres. Marinari – Est. Martino

Servizi bancari – compravendita di diamanti – risoluzione – inammissibilità (d. lgs. n. 58/1998, artt. 1, 23)

La commercializzazione di diamanti presso gli istituti bancari si configura come attività di intermediazione finanziaria (MDC)

FATTO

Parte ricorrente allega di aver acquistato il 21.12.2011, presso uno sportello dell'odierna convenuta, n. 2 pietre preziose da una società terza per un valore complessivo di 12.657,72 euro; il 4.4.2013, Parte ricorrente acquistava un'ulteriore pietra preziosa dalla medesima società e con le stesse modalità della prima per il valore di 6.649,76 euro. In epoca successiva agli atti di cui sopra, si avvedeva che le pietre avevano un valore di molto inferiore al prezzo pagato (basato, a suo dire, su inesistenti quotazioni di mercato), non risultandone garantita la rivendibilità in qualsiasi momento. A tal fine, si rifà alle risultanze della decisione Antitrust PS 10677.

Parte ricorrente ritiene dunque che l'intermediario abbia agito in maniera scorretta per i seguenti motivi:

è stata fornita documentazione informativa proveniente dalla società venditrice senza avere prima effettuato alcun controllo in ordine alla veridicità di quanto in essa contenuto;

sono state fornite informazioni scorrette sulla sicurezza dell'investimento, sul prezzo e sulla possibilità di disinvestimento in qualsiasi momento.

L'intermediario, costituitosi con controdeduzioni, precisa che:

il ricorrente dichiara di aver sottoscritto presso la filiale dell'intermediario delle proposte di acquisto di diamanti formulate da una società terza e di aver versato in favore della medesima la somma di 12.657,72 euro in data 21.12.2011 e la somma di 6.649,76 euro in data 4.4.2013 per il pagamento del prezzo di acquisto di quantitativi di diamanti;

in data 5.12.2017 la parte presentava formale reclamo che veniva riscontrato con lettera datata 9.3.2018.

L'intermediario eccepisce:

l'assenza di qualsivoglia responsabilità in ordine ai contratti di acquisto stipulati in quanto: a) la banca non effettua attività di intermediazione ma si limita a svolgere un'opera di mera segnalazione del cliente interessato all'acquisto alla società terza; b) la banca rimane comunque soggetto terzo rispetto al contestato contratto di



compravendita; c) la banca si è limitata ad inoltrare alla società venditrice la proposta di acquisto sottoscritta dal cliente e ad eseguire le disposizioni di pagamento impartite dal medesimo;

l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, ai sensi dell'art. 4, Sez. I, delle disposizioni di procedura, trattandosi di controversia avente ad oggetto servizi diversi da quelli bancari e finanziari (come risulta anche dalle comunicazioni di inammissibilità n. 4911/18, n. 4913/18 e n. 7001/18 del Collegio di Milano).

Parte ricorrente:

- contesta che la banca si sia limitata a svolgere un ruolo di mero segnalatore in quanto: a) l'investimento è stato proposto direttamente da un impiegato della banca; b) quest'ultima ha percepito inoltre delle provvigioni, "*come spiegato più volte dai giornali*";
- contesta altresì che la banca sia soggetto terzo rispetto alla vendita in quanto ha partecipato attivamente a tutte le fasi dell'acquisto;
- ritiene la responsabilità della banca in quanto ha proposto l'investimento in diamanti come forma alternativa ad altri sistemi di investimento tradizionali (fondi, obbligazioni, ...). Inoltre, occorre considerare che altra primaria banca nazionale – secondo quanto si apprende da fonti giornalistiche – starebbe prontamente rimborsando i clienti che lamentano delle disfunzionalità in relazione ai contratti di acquisto di pietre preziose.

L'intermediario, in sede di controrepliche, confermando quanto già dichiarato nelle controdeduzioni, ha ribadito di non aver mai assunto alcuna responsabilità in ordine ai contratti di acquisto stipulati.

Parte ricorrente chiede all'ABF di pronunciare la risoluzione dei contratti di acquisto e il rimborso attualizzato della somma pagata per gli acquisti.

Parte resistente chiede all'ABF di respingere il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito.

DIRITTO

La domanda della parte ricorrente è volta ad ottenere la risoluzione dei contratti di compravendita avente ad oggetto nel complesso n. 3 pietre preziose per il corrispettivo di 19.307,48 euro. In conseguenza della risoluzione, viene chiesta anche la condanna alla restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo.

Siffatta domanda presenta due profili di inammissibilità:

- 1) presuppone una fattispecie riconducibile all'investimento finanziario;
- 2) è volta, in secondo luogo, ad ottenere una pronuncia costitutiva, che ugualmente esorbita dalle competenze dei Collegi giudicanti ABF.

Il primo dei menzionati profili di inammissibilità viene lumeggiato anche dall'intermediario resistente, che chiede pertanto il rigetto della presente istanza.



Orbene, sia che si ricostruisca l'acquisto di diamanti in termini di mera vendita di un bene mobile ovvero in termini di vendita di un prodotto finanziario, è evidente che in entrambe le ipotesi ci si trova di fronte ad un'attività che esula dal novero delle attività bancarie tipiche. Ne deriva che non possano trovare applicazione le tutele di trasparenza previste per la clientela dal T.U.B. ed, in particolare, nel Titolo VI (*"Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti"*).

In questo senso si esprime un comunicato della Banca d'Italia del 14.3.2018.

Nel caso, poi, in cui venissero in rilievo finalità di investimento finanziario – come asserisce il ricorrente nel caso di specie – si verserebbe in un settore per il quale l'ordinamento ha apprestato particolari forme di tutela e predisposto un assetto istituzionale *ad hoc* che trovano la loro disciplina nel Testo Unico della Finanza. In particolare, la commercializzazione di oggetti preziosi al fine di investimento sarebbe da ricondurre alla categoria dei prodotti finanziari, la cui definizione è contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. u) del T.U.F. In merito, la Consob, con comunicazione n. 13038246 del 6.5.2013, ha escluso la natura finanziaria delle operazioni di acquisto di oggetti preziosi: *"Per configurare un investimento di natura finanziaria non è sufficiente che vi sia accrescimento delle disponibilità patrimoniali dell'acquirente (cosa che potrebbe realizzarsi attraverso alcune modalità di godimento del bene come per esempio con la rivendita del diamante) ma è necessario che l'atteso incremento di valore del capitale impiegato (e il rischio ad esso correlato) sia elemento intrinseco all'operazione stessa. (...) Si ritiene che, nel caso prospettato, non si versi in una fattispecie di investimento di natura finanziaria – e dunque di prodotto finanziario – e si esclude pertanto l'applicabilità, alle operazioni descritte, della complessiva disciplina dettata in materia di offerta al pubblico, ivi inclusa quella concernente la pubblicità"*.

Avendo escluso che l'attività di commercializzazione di diamanti corrisponda ad attività bancarie tipiche ovvero si configuri quale servizio di investimento, occorre tuttavia porsi il problema se la promozione dell'acquisto di diamanti presso gli sportelli bancari possa rientrare tra le attività connesse a quelle bancarie.

A questa conclusione dovrebbe pervenirsi una volta che venga qualificata la specifica operazione alla stregua di una modalità d'impiego del risparmio diverso dall'investimento bancario o finanziario in senso stretto.

Una volta fatta rientrare l'attività *de qua* tra le attività connesse o strumentali, resterebbe comunque aperto il problema della tutela del cliente per l'inosservanza delle regole di correttezza e trasparenza da parte delle società venditrici e delle banche promotrici.

Pare sul punto che non possa dubitarsi che la banca sia onerata di una verifica dell'adeguatezza degli investimenti e dei prodotti da essa segnalati.

In tal senso si è espressa anche la Banca d'Italia la quale con la predetta comunicazione pubblicata il 14.3.2018 sul proprio sito internet ha affermato che *"nel caso della commercializzazione di diamanti, le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose"*.

In ogni caso chi acquista beni preziosi presso uno sportello bancario, gode della tutela accordata dall'ordinamento al consumatore.



Tanto precisato, occorre tuttavia rimarcare che le “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” circoscrivono l’ambito oggettivo della propria cognizione come segue (Sez. I, § 4):

“All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”

Alla luce di tutto quanto sopra riportato si evince che la commercializzazione di diamanti presso gli intermediari bancari si qualifica come un’attività connessa a quella tipicamente riservata a tali soggetti e pertanto, trattandosi di attività di investimento (ancorché non finanziario) si deve giungere alla declaratoria di inammissibilità de presente ricorso, come confermato, in relazione a fattispecie analoga alla presente, dal provvedimento di inammissibilità adottato dal Presidente del Collegio di Milano nella data del 1.2.2018.

Per quanto concerne il secondo profilo di inammissibilità, la pretesa del ricorrente volta ad ottenere la risoluzione dei contratti di finanziamento oggetto del presente ricorso è chiaramente volta ad ottenere una pronuncia di tipo costitutivo. Tale è infatti la natura della pronuncia della risoluzione per inadempimento di un contratto, nei casi non rientranti nelle ipotesi legislativamente previste di risoluzione di diritto (che il giudice si limita pertanto ad accertare e dichiarare, in quanto già verificatasi).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.